

La Camera,

premesso che:

è improrogabile l'avvio e il sostegno di progetti ed interventi sia in ambito nazionale che internazionale finalizzati a garantire l'accesso alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua come diritto universale;

l'avvio e il sostegno di progetti ed interventi finalizzati a garantire l'accesso alle risorse idriche necessita di adeguate risorse finanziarie e dell'istituzione di un apposito Fondo,

impegna il Governo

a avviare tutti gli atti necessari all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito Fondo finalizzato all'avvio e al sostegno di progetti per l'accesso alle risorse idriche prevedendo il finanziamento del citato Fondo con un contributo di 0.1 centesimi di euro per ogni bottiglia in materiale plastico di acqua minerale o da tavola.

9/6176/**183**. Deiana.

La Camera,

premesso che:

il diritto all'istruzione, non soltanto di base, deve essere sostenuto e riconosciuto a chiunque, a prescindere dal reddito familiare, favorendo con ogni mezzo e facilitando l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;

l'articolo 34 della Costituzione, al primo comma, recita: « La scuola è aperta a tutti » e l'articolo 53 stabilisce che: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. »;

tra l'altro la spesa dei libri incide sulla spesa complessiva dell'alta formazione in misura pesante il che determina un onere per le famiglie spesso eccessivo;

queste condizioni non consentono a componenti di nuclei familiari con reddito mediobasso di raggiungere i gradi più alti degli studi, dando piena attuazione alla volontà dei Costituenti che ha voluto prevedere l'istruzione come un bene del singolo e della comunità intera,

impegna il Governo

a prevedere le misure necessarie affinché, a decorrere dalla dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche per il 2006, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria nonché le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria siano deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura non superiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

9/6176/**184**. Titti De Simone.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge fiscale 30 settembre 2005, n. 203 contiene disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

sull'articolo 15, ultimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, ai fini dell'applicazione del regime sostitutivo delle imposte d'atto ai finanziamenti a medio e lungo termine, prevede che si considerano tali « le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi »;

questa norma, è stata da sempre pacificamente interpretata nel senso che le clausole contrattuali che consentono al debitore di restituire anticipatamente il finanziamento sono compatibili con l'applicazione del predetto regime sostitutivo;

la Corte di Cassazione con una recente ed isolata sentenza (11165 del 28 maggio 2005) ha affermato l'inapplicabilità del regime sostitutivo in presenza di clausole contrattuali che consentono l'anticipato rimborso da parte del debitore;

gli uffici delle Conservatorie dei registri immobiliari dopo la sentenza di cui sopra in contrasto con le istruzioni ripetutamente diramate dall'Amministrazione finanziaria centrale negano l'applicazione del regime sostitutivo a contratti di finanziamento a medio o lungo termine che non contengano una clausola che impedisca al soggetto finanziato di recedere dal finanziamento prima del decorso di diciotto mesi ed un giorno;

è necessario proporre una disposizione di interpretazione autentica che ponga fine alle diverse interpretazioni dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica nell'interesse comune dei cittadini,

impegna il Governo

a varare al più presto un apposito provvedimento in cui si evinca che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 vada interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento al fine di evitare un possibile blocco nella erogazione dei mutui.

9/6176/**185**. Romoli.

La Camera,

premesso che:

gli enti di previdenza pubblici, in attuazione al decreto-legge n. 104 del 1996, hanno avviato la dismissione del patrimonio immobiliare;

le vendite dei suddetti immobili hanno, inevitabilmente, coinvolto anche le abitazioni occupate *sine titulo*;

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, all'articolo 7-bis, recependo quanto contemplato dalla risoluzione n. 7-00558, ha esteso il diritto di opzione, all'acquisto per gli inquilini *sine titulo*, purché privi di titolo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere il diritto di prelazione a tutti quegli inquilini occupanti senza titolo, purché in regola con i versamenti delle indennità di occupazione, che non siano proprietari di altro alloggio, la cui condotta non integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva, e la cui posizione sia divenuta tale anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 351 del 2001, che si rendano disponibili all'acquisto, accettando il prezzo stabilito dall'ente venditore come « prezzo base d'asta ».

9/6176/**186**. Buontempo.

La Camera,

impegna il Governo

a provvedere al trasferimento di 4,5 miliardi di euro alle regioni a titolo di compensazione dei disavanzi di bilancio pregressi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire l'effettiva erogazione delle prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.

9/6176/**187**. Armando Cossutta.

La Camera,

premesso che:

il decreto in esame si propone di interventi per il potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario,

impegna il Governo

a provvedere ad un adeguato stanziamento di risorse finanziarie, nella misura di 5 milioni di euro come stabilito dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dal titolo «Istituzione dei consultori familiari», per garantire l'effettivo servizio di assistenza previsto dalla legge con particolare riguardo alla tutela della salute della donna.

9/6176/**188**. Maura Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere che a partire dal periodo d'imposta 2006, dall'imposta lorda ai fini della tassazione sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

9/6176/**189**. Bellillo.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che, a partire dal periodo d'imposta 2006 non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

9/6176/**190**. Pistone.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere con apposito intervento normativo che gli importi delle tariffe delle

cessioni di energia elettrica, gas, acqua, e quelle sui servizi di telefonia, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione di residenza, siano ridotti del 30 per cento per i conduttori di abitazioni ultra settantenni il cui reddito netto annuo non è superiore a 12.000 euro.

9/6176/**191**. Vertone.

La Camera,

impegna il Governo

a vigilare affinché gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possano annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

9/6176/**192**. Diliberto.

La Camera,

premesso che:

è necessario promuovere il rilancio, lo sviluppo e l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2 di cui alla legge n. 488 del 1992,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, riducendola temporaneamente, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al 10 per cento.

9/6176/**193**. Sciacca.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 448 del 1998 « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo » consente agevolazione sul prezzo dei combustibili da riscaldamento se utilizzati in territori non metanizzati appartenenti a Comuni metanizzati;

di applicazione del beneficio è in particolare determinato dall'unità di misura « gradi di calore giorno (GG) » per la cui determinazione è decisiva l'altezza della casa comunale;

in seguito a tali parametri il territorio nazionale è stato suddiviso in n. 6 fasce climatiche (dalla « A » alla « F »), (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993);

l'ambito di applicazione del beneficio in questione, originariamente previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448 del 1998, ed avente decorrenza nel 1999, è stato ridefinito dal comma 4, articolo 12 della legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) ai sensi del quale l'agevolazione per i combustibili per riscaldamento compete alle frazioni di territorio comunale non metanizzato solo se ricadenti in zona « E » sempre che appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono anch'essi in zona climatica « E »;

in Toscana esistono numerosi Comuni le cui « case comunali » sono collocate nella zona climatica « D », ma che risultano possedere frazioni, in numero talora consistente, ricadenti viceversa in zona climatica « E »;

gran parte del territorio dei Comuni di Rufina, Dicomano e Pontassieve (provincia di Firenze) si trovano nella situazione sopra evidenziata (vale a dire: sono classificabili in zona climatica « E » all'interno di un Comune collocato in zona climatica « D »);

a tal proposito si cita, nello specifico, il caso del Comune di Rufina risultante particolarmente clamoroso, in

quanto su diciassette frazioni ben undici risultano appartenere alla zona climatica « E »;

gli abitanti di tali frazioni, pur trovandosi nelle stesse identiche condizioni di vita di tutti gli altri cittadini italiani residenti in Comuni di zona climatica « E », per un'interpretazione che l'interrogante giudica burocratica, capziosa e formale della norma vigente, non possono fruire anche dei loro stessi benefici e ciò contrasta col principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

tale situazione, ripetutamente denunciata a più livelli, compresi gli istituzionali, non ha ad oggi ottenuto né risposta né soluzione;

tale assurda classificazione, a parere dell'interrogante, provoca incostituzionali difformità di trattamento tra cittadini di uno stesso territorio avente caratteristiche di omogeneità assoluta,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a sanare la macroscopica e incostituzionale ingiustizia sopra evidenziata, attivando ogni strumento utile per assicurare l'estensione delle agevolazioni fiscali per la riduzione del costo del combustibile per riscaldamento anche agli abitanti delle frazioni non metanizzate ricadenti in zona climatica « E » all'interno di Comuni classificati — data la collazione della « casa comunale » — in zona climatica « D ».

9/6176/194. Galante.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a rivedere la normativa sull'imposta di valore aggiunto prevedendo sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione, un'unica aliquota agevo-

lata del 10 per cento, e che la stessa sia ridotta al 4 per cento per i conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo non è superiore a 12.000 euro, con maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico.

9/6176/**195**. Sgobio.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è stata avviata la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti di previdenza pubblici, attraverso le società veicolo denominate SCIP1 e SCIP2;

la cartolarizzazione degli immobili delle unità immobiliari ad uso abitativo dell'Inpdap, Inps e Inail ha coinvolto, per la sola SCIP2 non ancora conclusa, oltre 60 mila appartamenti e negozi; la legge n. 410 del 2001 ha previsto una distinta normativa per la dismissione offrendo ai conduttori delle unità immobiliari una riduzione del prezzo di acquisto del 30 per cento, cui potevano sommarsi altre aliquote per l'acquisto in forma collettiva;

nel decreto-legge in esame sono stati previsti sconti anche per gli occupanti senza titolo delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali, configurando in tal modo un'evidente disparità di trattamento nei confronti degli inquilini delle unità immobiliari ad uso residenziale di cui al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, perché solo ad essi verrebbero applicati criteri diversi da tutti gli altri inquilini, compresi i senza titolo, e dando luogo alla contraddizione evidente che legittimi locatari potrebbero acquistare a prezzi più elevati di quelli concessi ai senza titolo;

le attuali disposizioni normative ritardano, di fatto, la conclusione dei contratti di compravendita, in quanto molte procedure per l'alienazione di unità immobiliari del valore di centinaia di milioni

di euro risultano a tutt'oggi bloccate da ricorsi pendenti presso le magistrature amministrative;

l'adozione di una norma in grado di annullare i contenziosi e procedere il più rapidamente possibile alla vendita degli immobili di cui al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 consentirebbe di ultimare le dismissioni garantendo allo Stato un introito certo in tempi brevissimi,

impegna il Governo

a intraprendere immediatamente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le necessarie iniziative normative per prevedere condizioni a favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, di cui comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, diminuendo il prezzo di vendita delle suddette unità immobiliari nella percentuale che sarà ritenuta opportuna e compatibile con le necessità della finanza pubblica.

9/6176/**196**. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Cennamo, Buemi.

La Camera,

premesso che:

con il comma 9 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge in esame vengono prorogati al 31 dicembre 2006 rispettivamente:

il termine entro il quale le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate;

il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994,

nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente: nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria;

il termine finale di validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla sopraccitata deliberazione 27 luglio 1984;

vengono escluse dalla proroga le discariche di seconda categoria, tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento coincide con la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad estendere l'esclusione della proroga — anche attraverso una novella in un successivo provvedimento — a tutte le discariche di inerti.

9/6176/**197**. Lion.

La Camera,

premesso che:

con il comma 5 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge in esame si prevede l'introduzione di una deroga alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », ossia la normativa quadro in materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica;

il regime di deroga introdotto con il citato comma 5 disciplina la caccia degli ungulati al di fuori dei limiti temporali stabiliti dalla legislazione su nominata;

la disposizione, in particolare, prevede che le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFN), o degli istituti regionali se istituiti, possano regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento distinti per sesso e classi di età, anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge n. 157 del 1992;

la norma introdotta non ha alcuna attinenza con la rubrica del provvedimento — avente per oggetto « misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria » — ed appare incomprensibile il suo inserimento all'interno di un corpo legislativo che dovrebbe avere ben altre finalità;

la norma citata non ha — in tutta evidenza — i requisiti di necessità e urgenza che ne giustificerebbero l'inserimento in un provvedimento legislativo come il decreto-legge che per sua natura dovrebbe contenere solo norme per le quali sia indifferibile l'entrata in vigore;

sul piano della tecnica legislativa la norma appare inoltre scritta in modo del tutto improprio, visto che avrebbe dovuto essere configurata come novella della citata legge n. 157 del 1992, anziché come norma autonoma, creando oggettiva confusione normativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della norma in esame e ad adottare le iniziative normative conseguenti.

9/6176/**198**. Zanella.

La Camera,

premesso che:

le norme di contrasto all'evasione ed elusione fiscale inserite all'articolo 2 del provvedimento in esame appaiono di dub-

bia efficacia, soprattutto alla luce dei numerosi condoni fiscali e tributari concessi in questi anni dal Governo;

la relazione tecnica del Governo, pur iscrivendo in bilancio una cifra pari ad un decimo della stima complessiva delle maggiori entrate ipotizzabili a seguito dell'aumento dei controlli, non tiene sufficientemente conto dell'aleatorietà del gettito delle norme citate;

in particolare si sottolinea — come evidenziato dal Servizio Bilancio dello Stato — che la quantificazione delle maggiori entrate proposta dalla relazione tecnica — entrate che a livello di saldo netto da finanziare rappresentano la componente più cospicua dell'effetto finanziario netto positivo ascrivito al provvedimento — non appare corredata degli elementi informativi, anche quantitativi, necessari per una puntuale verifica;

gli ulteriori documenti informativi forniti dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'*iter* al Senato non aggiungono elementi utili al fine di consentire una valutazione del grado di prudenzialità e di ragionevolezza associabile alla stima fornita;

inoltre sono del tutto assenti i parametri oggettivi di calcolo attraverso i quali si ipotizza un innalzamento della media del valore della pretesa fiscale per addetto;

con riferimento ai diversi effetti finanziari che le norme determinano sui saldi, merita sottolineare che le maggiori entrate ascritte alle norme a livello di saldo netto da finanziare rappresentano, per il 2006, unitamente ai maggiori diritti accertati per l'IVA, il più cospicuo degli aggregati (3.350 milioni di euro) utilizzati a copertura dei maggiori oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria per il 2006;

la stima delle spese previste dal disegno di legge finanziaria appare suffragata da elementi oggettivi di ragionevole certezza, ma che non si possa dire altrettanto per quanto concerne le maggiori

entrate della norma citato, si configura il rischio che vi sia un incremento delle entrate inferiore a quello quantificato dalla relazione tecnica, con negative ripercussioni sulle coperture della legge finanziaria e, di conseguenza, sui saldi del bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a fornire in tempi rapidi una stima attendibile delle maggiori entrate previste dal provvedimento in esame, valutando l'opportunità di stabilire sin da adesso una priorità sulle spese da sostenere al fine di evitare che errori di valutazione si ripercuotano sullo stato di salute dei conti pubblici.

9/6176/199. Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

con il comma 2 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge in esame si autorizza una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 per l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti necessari allo svolgimento di un non meglio precisato « Convegno internazionale interconfessionale »;

la vaghezza della disposizione, sia per quanto concerne il beneficiario delle risorse finanziarie individuate, sia per quanto concerne l'oggetto della manifestazione per la quale si prevede un così cospicuo stanziamento, appare del tutto in contrasto con i principi di chiarezza e di trasparenza che dovrebbero ispirare l'attività del legislatore;

da notizie di stampa risulterebbe che il finanziamento dovrebbe essere destinato alla diocesi di Trento per l'organizzazione di un convegno internazionale e per la creazione di un centro permanente di dialogo interconfessionale;

la singolarità della procedura ha creato imbarazzo anche nella stessa curia trentina, che ha deciso di non accettare lo stanziamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove le risorse finanziarie di cui in premessa non fossero utilizzate, di stanziarle per aumentare la disponibilità del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante disposizioni per le disposizioni montane.

9/6176/**200**. Boato.

La Camera,

premessi che:

ad oggi, il Governo non ha ancora provveduto ad erogare alle regioni il cinquanta per cento del Fondo per le politiche sociali, pari ad oltre 500 milioni di euro, già stanziati a legislazione vigente;

le regioni hanno denunciato questo decurtazione con molta forza, perché rende impossibile non solo assolvere i compiti istituzionali derivanti dalla legge di riforma dell'assistenza e delle leggi di settore, ma comporta una vera e propria abdicazione nei confronti delle persone e delle famiglie così gravemente sole nelle politiche di sostegno ai bisogni sociali delle persone;

il decreto-legge in esame, pur disponendo degli strumenti e delle risorse, non ha affrontato il delicato problema della insufficienza delle risorse per le politiche sociali delle regioni,

impegna il Governo

ad individuare modi e forme per garantire in tempi rapidi l'erogazione delle risorse necessarie alle regioni per attuare le proprie politiche sociali.

9/6176/**201**. Cento.

La Camera,

premessi che:

con il comma 7 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge in esame eroga la somma di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2006, al fine di consentire la stabilizzazione occupazionale « del personale fuori ruolo » che opera nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

la norma interviene finalmente a sanare una difficile situazione in cui versano i numerosi precari di una delle più prestigiose aree protette del nostro paese, al cui impegno ed alla cui dedizione si devono la conservazione e la valorizzazione dell'immenso patrimonio naturale custodito all'interno del parco e la tutela della biodiversità;

appare evidente la necessità che Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise venga messo nelle condizioni di poter operare al meglio e che possa avvalersi della competenza e dell'esperienza di personale qualificato e motivato;

analoghe considerazioni andrebbero fatte per tutte le aree protette del nostro paese, le quali — nessuna esclusa — devono poter garantire la sopravvivenza delle nostre ricchezze naturali,

impegna il Governo

ad individuare forme e risorse per garantire al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e tutti gli altri parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, condizioni ottimali di gestione, tutela e valorizzazione del proprio territorio e del patrimonio biologico presente.

9/6176/**202**. Cima.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 6-*ter* del provvedimento in esame reca disposizioni di modifica del decreto-legge n. 138 del 2002 — che ha operato la trasformazione dell'ANAS s.p.a.

in società per azioni — e assegnano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una serie di funzioni relativamente alla programmazione degli interventi di manutenzione e gestione di strade e autostrade;

con le disposizioni citate, si prevede la possibilità per ANAS di subconcedere la gestione tratte stradali o autostradali a società da essa costituite assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo;

il sistema del pedaggio ombra (o « figurativo ») è basato su pagamenti ai concessionari effettuati dallo Stato, sulla base dell'intensità d'uso dell'infrastruttura;

L'Anas può essere socio di maggioranza o anche socio minoritario delle società subconcessionarie e può anche cedere la sua quota di azioni. Tale cessione comporta ai sensi del comma 5, una decurtazione dalle somme trasferite all'Anas con il bilancio dello Stato corrispondente alla somma versata all'Anas per la cessione.

la norma prevede inoltre che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano attribuite le seguenti funzioni: programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete (delle strade e autostrade statali) stradale ed autostradale nazionale, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori; programmazione triennale attuativa della precedente lettera a); individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica;

sostanzialmente si tratta della privatizzazione dell'ANAS che viene autorizzata a cedere tratte autostradali e stradali assoggettabili o meno a pedaggio reale o figurativo; le società subconcessionarie non avranno alcun vincolo di partecipazione azionaria da parte dell'ANAS che potrà cedere interamente, parzialmente o gestire direttamente la rete;

si tratta, quindi, di una vera e propria privatizzazione, usata allo scopo di escludere dal perimetro della pubblica amministrazione la spesa per l'ANAS, perché tutti i provvedimenti precedenti, che trasformavano l'ANAS in S.p.A. o configuravano una strategia di pedaggio figurativo, non avevano evidentemente funzionato;

l'aspetto preoccupante di questa è che non viene conteggiato quanto il ricavo da queste cessioni possa pesare sulla nostra finanza pubblica,

impegna il Governo

a riferire quanto prima in Parlamento sui reali effetti e sulle conseguenze anche in termini di bilancio che la norma proposta comporta.

9/6176/**203**. Bulgarelli.

La Camera,

premesso che:

con il comma 1 dell'articolo 8-bis del seguente decreto si prevedono misure a sostegno dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dell'obiettivo 1 del regolamento ce n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i comuni con popolazione superiore a 300.000 mila abitanti, escludendo di conseguenza molte migliaia di piccoli e medi comuni, da quanto disposto,

impegna il Governo

ad individuare le opportune iniziative normative volte a consentire a tutti i comuni, anche con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, interessati di potere usufruire di quanto previsto.

9/6176/**204**. Di Gioia, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

con il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge in esame si prevede che:

a) l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;

b) tale disposizione creerà una perdita secca degli introiti degli enti locali, rispetto ai quali sono previsti ulteriori tagli nella finanziaria, producendo ira, questo modo un aumento per tutti i cittadini un decremento dei servizi sino ad oggi forniti dai medesimi,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda la non applicabilità delle esenzioni previste dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 del presente decreto, qualora le attività indicate abbiano carattere oggettivamente commerciale.

9/6176/**205**. Villetti, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame viene previsto che all'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto e alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale sia prevista la possibilità da parte dell'Associazione nazionale di comuni italiani di indicare tre suoi rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione.

9/6176/**206**. Ceremigna, Albertini, Boselli, Buemi, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

con il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge in esame si prevede che:

a) l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;

b) tale disposizione creerà una perdita secca degli introiti degli enti locali, rispetto ai quali sono previsti ulteriori tagli nella finanziaria, producendo in questo modo un aumento per tutti i cittadini un decremento dei servizi sino ad oggi forniti dai medesimi,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda la non applicabilità delle esenzioni previste dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 del presente decreto, qualora le attività indicate abbiano carattere oggettivamente commerciale o in alternativa a prevedere che tali esenzioni siano previsti solo nel caso di immobili utilizzati per le attività di beneficenza e assistenza, educazione e cultura se connesse a finalità di religione o di culto i cui enti esponenti siano riconosciuti dallo Stato.

9/6176/**207**. Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame avrebbe dovuto determinare un cambiamento delle politiche fiscali di questo Governo che ha operato, sino a questo momento, esclusivamente sanatorie e nuovi aumenti delle imposte indirette;

tale scelta politica è stata ulteriormente confermata da questo decreto omnibus che cerca solamente di reperire nuove risorse per la parziale copertura della manovra di bilancio, andando, tra l'altro a tagliare gli stanziamenti previsti per l'edilizia carceraria, smentendo gli impegni presi dall'attuale Governo,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per determinare condizioni di umanità all'interno delle carceri italiane dove, nonostante l'impegno degli operatori, si stanno moltiplicando le situazioni di invivibilità per i detenuti e per tutti coloro che lavorano all'interno del sistema carcerario italiano.

9/6176/**208**. Buemi, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame si prevede di potenziare l'azione: di contrasto all'evasione fiscale con la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale;

tale partecipazione è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso;

tale disposizione, oltre ad essere carente da un punto di vista interpretativo, contrasta ampiamente con la decisione di tagliare ulteriormente i fondi agli enti locali,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo successivo all'interno del quale sia prevista la possibilità di incrementare sino al 50 per cento la quota incentivante per i comuni.

9/6176/**209**. Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge in esame viene previsto che all'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto e alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale sia prevista la possibilità da parte dell'Associazione nazionale di comuni italiani di indicare due suoi rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione.

9/6176/**210**. Pappaterra, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Villetti.

La Camera,

premesso che:

con il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge in esame si prevede che:

a) l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;

b) tale disposizione creerà una perdita secca degli introiti degli enti locali, rispetto ai quali sono previsti ulteriori tagli nella finanziaria, producendo in questo modo un aumento per tutti i cittadini un decremento dei servizi sino ad oggi forniti dai medesimi,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda tali esenzioni solo nel caso di immobili utilizzati per le attività di beneficenza e assistenza, educazione e cultura se connesse a finalità di religione o di culto i cui enti esponenziali siano riconosciuti dallo Stato.

9/6176/**211**. Nesi, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

con il comma 1, dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge in esame, si prevede l'estensione dei diritti di opzione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo;

con tale norma si vuole sanare una situazione che potrebbe ulteriormente aggravare i livelli già allarmanti di emergenza abitativa nel Paese, rischiano però, se non ulteriormente normata, di favorire processi di speculazione,

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda tale sanatoria a condizione che i nuclei familiari interessati abbiano un reddito inferiore a 50.000 euro e non risultino proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, idonee a ospitare il nucleo familiare in oggetto, sull'intero territorio nazionale.

9/6176/**212**. Mancini, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Intini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

all'interno del decreto-legge in esame si prevede all'articolo 6-*ter* la possibilità dell'ANAS di subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati relativamente ad alcune tratte stradali ed autostradali, assoggettate o assoggettabili a pedaggi reali o figurativi;

a queste società dovranno essere trasferite anche personale e strutture ANAS;

contemporaneamente si decreta che il Ministro delle Infrastrutture, con atto di indirizza, disciplinerà le modalità attraverso le quali l'ANAS procederà alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza delle società subconcessionarie;

così operando si rischia di creare una privatizzazione selvaggia e l'abbassamento dei livelli di sicurezza nelle nostre strade,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione delle norme in esame e ad adottare le iniziative normative conseguenti.

9/6176/**213**. Intini, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

con il comma 1, dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge in esame, si prevede l'estensione dei diritti di opzione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale

degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo;

con tale norma si vuole sanare una situazione che potrebbe ulteriormente aggravare i livelli già allarmanti di emergenza abitativa nel Paese, rischiano però, se non ulteriormente normata, di favorire processi di speculazione

impegna il Governo

ad individuare un provvedimento normativo all'interno del quale inserire una norma che preveda tale sanatoria a condizione che i nuclei familiari interessati, risultino residenti nell'abitazione anteriormente alla data del 30 giugno 2005.

9/6176/**214**. Grotto, Albertini, Boselli, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,56

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0007110